

GALVAGNO. Io mi credo in debito di osservare al deputato Mellana che non so come dal mio discorso abbia tratto argomento per dire che la mia proposta tende a diminuire il numero delle comunità che verranno soppresse. Questo non sussiste; parmi anzi di aver detto il contrario. Quanto più ingrossa il reddito della Cassa, tanto più si potrà sopprimere, e così si potrebbe dare la pensione ad un maggior numero di monaci, ed anche ai mendicanti, i quali, a parer mio, dovrebbero essere aboliti definitivamente sin d'ora, per non lasciare sussistere ciò che maggiormente pesa sopra popolazioni povere, ed ora quasi tutte sopraccariche d'imposte.

Del rimanente, il deputato Mellana dice che si dà il 4 per cento, tassa d'interesse generosa per cedole perpetue, come se le cedole acquistate sulla piazza, nell'interesse della Cassa ecclesiastica, non potessero più diventar perpetue.

MELLANA. No.

GALVAGNO. E perchè no? Perchè il debito redimibile non potrà sopprimersi in parte per farlo perpetuo? Perchè poi il debito perpetuo non sarebbe costretto a seguire le oscillazioni degli altri debiti, e, allorchè venisse il caso della conversione, anche il debito perpetuo potrebbe essere convertito. Quindi credo che in questo non vi sia una falsa speculazione.

Io credo benissimo che sarà utile al Governo di avere, se sarà possibile, 20 o 40 milioni senza far prestiti rovinosi; ma degli prestiti per i tempi ordinari, non ne vorrei più di nessuna specie, ed appunto io ho fatto questa osservazione per dire che vorrei frenare il Governo, nel senso di impedire che faccia come fanno coloro i quali, quanto più hanno danaro, tanto più ne spendono. Io vorrei in questo caso che non ne avesse perchè non potesse spenderne.

Del resto dichiaro di votare la legge per il principio che contiene, ma non certo per il modo con cui quel principio viene applicato in questa legge.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. L'onorevole Galvagno sa meglio di me che il Governo non può disporre dei danari, cioè fare altra spesa, salvo in conformità e nei limiti del bilancio votato dal Parlamento.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 20 coll'emendamento proposto dal deputato Demarchi. (Vedi sopra)

(La Camera approva.)

Ora viene l'articolo proposto dal deputato Valerio che sarebbe il 21. Esso è del tenore seguente:

« Però i quadri, le opere di scultura, i libri, i manoscritti ed i monumenti artistici e storici non potranno essere venduti.

« Una Commissione composta di due membri eletti dal Senato, di due membri eletti dalla Camera dei deputati fra i loro membri e del presidente nominato dal Governo sarà incaricata di esaminare i detti oggetti e di proporre la destinazione alle pinacoteche ed alle biblioteche dello Stato e dei municipi. Le opere di cui si avranno più esemplari, e che potrebbero più specialmente servire alla educazione ed istruzione della gioventù, saranno date alle biblioteche dei collegi nazionali.

« La stessa Commissione proporrà pure i provvedimenti opportuni per la conservazione degli affreschi e degli edifizii di storica importanza.

« La destinazione degli oggetti sopra indicati alle pinacoteche ed alle biblioteche sarà fatta con decreti reali pubblicati nella gazzetta ufficiale. »

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Il Ministero accetta.

CADORNA C., relatore. La Commissione accetta parimente.

VALERIO. Dacchè e Ministero e Commissione accettano la mia proposta, poche parole spenderò per svolgerla.

Voci. Non ha d'uopo di sviluppo. Ministero e Commissione sono d'accordo.

VALERIO. Non basta che il Ministero e la Commissione siano d'accordo per accettarlo, conviene pure che sia d'accordo la Camera. Abbiamo veduto testè che un'aggiunta dell'onorevole G. Cavour, accettata dal ministro e dal relatore, fu ciò nulladimeno respinta. Tuttavia, se si crede che non occorran ragioni per chiarirne l'importanza, volentieri accetterò, fidente che la maggioranza l'accetterà.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo proposto dal deputato Valerio.

(La Camera approva.)

MANTELLI. Vorrei proporre un articolo transitorio che, ove la Commissione creda meglio, potrà stare come aggiunta all'articolo 15.

A questo articolo è stata fatta poco fa un'aggiunta con cui si è stabilito che i redditi degli arcivescovadi e dei vescovadi concorreranno per la metà qualora il loro reddito superi le lire 50,000 pei primi e le lire 20,000 pei secondi.

Il Ministero nel dettare il suo articolo, certamente credette di far concorrere codesti enti ecclesiastici quanto più si poteva nelle quote di concorso, ma in modo che ciò non portasse perturbazione a coloro che sono rivestiti di tali dignità.

Ora, siccome coll'aggiunta testè votata si porterebbe forse questa perturbazione, io stimo opportuno di proporre che lo effetto della medesima non possa aver luogo se non se colle nuove investiture, cioè quando si renderanno vacanti i vescovadi e gli arcivescovadi ivi contemplati. (Segni di assentimento)

La mia proposta pertanto sarebbe che questa ultima quota di annuo concorso non abbia luogo se non se di mano in mano che le sedi arcivescovili e vescovili saranno vacanti.

Questa proposizione la faccio, o come aggiunta all'articolo 15 se si crede, oppure come un articolo transitorio in fine della legge.

PRESIDENTE. La Camera vedrà ciò che sarà più conveniente di fare a questo riguardo; ma credo vi possa essere qualche dubbio se si possa tornare indietro all'articolo 15. Del resto, dico, la Camera deciderà.

CADORNA C., relatore. Veramente la proposta dell'onorevole Mantelli ha uno scopo transitorio, e dovrebbe essere posta in fine della legge, ove si sogliono collocare le disposizioni transitorie, cioè quelle che non hanno tratto successivo e perpetuo, ma che riguardano solo il passaggio dalla legislazione attuale a quella sancita colla legge. Conseguentemente, quantunque questa proposta si riferisca più particolarmente all'articolo 15, di regola generale dovrebbe essere posta in fine; ma per non intralciare la questione, io proporrei anzitutto che la Camera deliberasse se accetta o no questa disposizione transitoria; poscia si delibererà sulla sede che si crederà più conveniente di darvi. (Sì! sì!)

La Commissione accetta.

PRESIDENTE. La Camera ha inteso che si allude all'aggiunta fatta dal deputato Mantelli; in quanto poi al modo di formularla, si deciderà dopo. Ora si voterebbe unicamente la massima.

Chi intende di approvare la proposta del deputato Mantelli voglia sorgere.

(La Camera approva.)

Ora domando alla Camera se vuol collocare questa proposta come aggiunta all'articolo 15, e quindi annetterla al medesimo.